

CAMERA DEI DEPUTATI N. 230-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILIPO, LOZZA, BERTOLA, FRANCESCHINI, HELFER, PIERACCINI, MALAGUGINI, BENSI, PRETI, BELLONI, DE VITA, CAPUA, LEONE-MARCHESANO, TORRETTA, AZZI, ROVEDA, PAOLUCCI

Annunziata il 16 dicembre 1948

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, per il riordinamento dei Patronati scolastici

Presentata alla Presidenza il 28 aprile 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e belle arti, si richiamarono in vita i Patronati scolastici, che, di fatto, se non di nome, erano stati soppressi col regio decreto 12 luglio 1930, n. 13, giacché, in virtù di questo, furono assorbiti nell'Opera Balilla prima, e nella G. I. L. poi, istituzioni che sostituirono a considerazioni di carattere obiettivo fini e criteri politici. Detto decreto legislativo, però, vuoi per la fretta, del resto giustificata, di incominciare a fare qualche cosa, vuoi per altri motivi ponderabili ed impponderabili, non fu e non poteva essere privo di mende. La presente proposta di legge ha appunto il fine di correggere i difetti e di colmare le lacune, almeno quelli più gravi ed appariscenti, del decreto stesso, per met-

tere i Patronati sulla via di un funzionamento attivo e fattivo a vantaggio delle classi meno abbienti e per dare, così, pratica attuazione alla norma costituzionale, che impone l'obbligo dell'assistenza — dovere, dunque, non carità — a quella parte della popolazione scolastica, la quale, per l'ambiente sociale-economico dal quale proviene, ha bisogno di essa.

Il problema fondamentale, che è stato affrontato dagli onorevoli proponenti e che la Commissione ha ritenuto bene impostato e risolto, è quello del finanziamento, perché senza di questo, che deve essere solido e abbondante quanto più sia possibile, l'assistenza diventa una astrazione pura e semplice. Orbene, nel citato decreto legislativo del 24 gennaio 1947, il contributo a carico dello Stato non figura come obbligatorio — e proprio per questa non obbligatorietà la

voce « Patronati » non appare nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e belle arti né in quello del Ministero dell'interno, e, quindi, mancando un *quantum* fisso, manca in sostanza il contributo stesso. Del resto, la manchevolezza, senza dubbio, molto notevole della non obbligatorietà del contributo statale a favore dei Patronati è stata chiaramente posta in rilievo nella relazione, preposta allo stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e belle arti, per l'esercizio finanziario 1948-49, dove si nota « con rincrescimento » che il capitolo « Patronati » non figura nel bilancio appunto perché il contributo a carico dello Stato non è obbligatorio.

Con la presente proposta di legge si elimina questo inconveniente e si fissa il contributo a carico dello Stato in lire 60 annue per abitante, sulla base della popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento.

Altra insufficienza lamentata è quella che riguarda il contributo a carico dei comuni, fissato nell'articolo 10 del citato decreto legislativo in lire 2 per abitante. Un contributo simile non può non apparire a tutti irrisorio ed è effettivamente tale.

Con la presente proposta di legge si eleva il contributo obbligatorio al patronato scolastico a carico del bilancio comunale da lire 2 a lire 40 annue per abitante.

In sostanza, tra contributi dello Stato e contributi dei comuni, si assicura ai Patronati un'entrata fissa di lire 100 annue per abitante residente sul territorio nazionale. Questa cifra, sia ai proponenti, sia alla Commissione, è sembrata la minima indispensabile per poter rendere vitali i Patronati stessi ed effettiva l'assistenza. La diversità della quota, poi, tra Stato e comune, è stata suggerita dalla considerazione che i bilanci comunali, nella stragrande maggioranza dei casi, si trovano in condizioni precarie, per cui è stato ritenuto opportuno, sempre tenendo immutata la cifra complessiva di lire 100, ridurre la quota parte dei comuni ed elevare quella dello Stato.

Per quanto riguarda gli articoli 2, 8 e 11 della proposta, la Commissione si è mostrata favorevole alla loro soppressione, per le seguenti considerazioni: per l'articolo 2 la Commissione è stata d'avviso che questo era ridondante, in quanto è pacifico che le funzioni ed i compiti, attribuiti ai Patronati, debbano essere assolti proprio da questi.

Per l'articolo 8 la Commissione ha ritenuto che l'approvazione del Provveditore agli studi, prevista dall'articolo 11 del citato decreto come necessaria per l'istituzione dell'economo, debba essere mantenuta come elemento di controllo sull'attività del Patronato stesso.

Per quanto, infine, riguarda l'articolo 11, la Commissione è stata favorevole alla sua soppressione, per evitare un ulteriore ritardo nell'applicazione della presente proposta di legge, qualora questa sia approvata dai due rami del Parlamento.

La Commissione, invece, ha espresso parere favorevole per gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della proposta per le seguenti ragioni:

L'articolo 3 attribuisce allo « statuto tipo » « carattere indicativo », ed è sembrato giusto che fosse così, perché, date le differenze ambientali tra regioni e regioni, e, talora, tra comune e comune di una stessa regione, uno statuto-tipo, valevole per tutti i Patronati, darebbe luogo a vari inconvenienti e potrebbe perfino rendere del tutto inefficace l'attività di un Patronato.

L'articolo 4 eleva da uno a tre, secondo l'importanza del comune, i rappresentanti dell'Amministrazione comunale in seno al Consiglio di amministrazione, e questo per rispondere alla necessità, universalmente sentita, di assicurare una più larga rappresentanza ai consigli comunali, oltre che per tanti ovvi motivi, anche per l'accresciuto onere finanziario, che graverà sui bilanci dei comuni.

L'articolo 5 prevede la soppressione della lettera o) dell'articolo 5 del decreto legislativo del 24 gennaio 1947, n. 457. Difatti, perfettamente superflua è apparsa l'inclusione nel Consiglio d'amministrazione, nei comuni con popolazione non inferiore ai 100 mila abitanti, di « una o più persone particolarmente esperte dei problemi dell'assistenza con speciale riguardo all'infanzia, da nominarsi di concerto col prefetto della provincia », quando del Consiglio d'amministrazione, in fondo tutti i componenti sono persone esperte dei problemi dell'infanzia e dell'assistenza da dare a questa.

L'articolo 9 è stato pure approvato dalla Commissione, in quanto mira a colmare una grave lacuna, che si nota nell'articolo 17 del più volte citato decreto legislativo. Detto articolo, difatti, prevede l'istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione di un Comitato centrale per l'assistenza scolastica « con lo scopo di esercitare l'alta vigilanza

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sui Patronati, di dare il proprio parere sulla ripartizione tra essi e dei sussidi eventualmente concessi dallo Stato e di formulare proposte per l'incremento dei Patronati». Orbene, in detto Comitato, secondo l'articolo 17, non sono rappresentati proprio i Patronati! È sembrato giusto, pertanto, assegnare almeno 3 rappresentanti ai medesimi nel Comitato centrale, affinché la voce del Patronato non manchi proprio là dove si discute e si decide della sua sorte.

Sempre riguardo alla composizione del Comitato centrale, su proposta dell'onorevole Tesauro, la Commissione ha riconosciuto giusto che a presiedere il Comitato stesso non sia il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, ma il Ministro, e questo per motivi di dignità e di opportunità: dato l'alto compito assegnato ai Patronati, data l'importanza della loro missione, è stato ritenuto giusto che sia il più alto esponente della scuola a presiedere il Comitato.

Il significato dell'articolo 10 non ha bisogno di ulteriori delucidazioni.

Onorevoli colleghi! I proponenti e la Commissione sono convinti che la Camera non negherà la sua approvazione alla presente proposta, che mira a rendere effettiva l'assistenza scolastica, la quale, se non deve essere un nome vano, deve pure ritrarre soprattutto dallo Stato e dal comune i mezzi necessari per la propria esistenza. La convinzione che la presente proposta di legge sarà approvata riposa saldamente sul parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro, all'uopo interpellata, per cui non si vedono motivi seri e tali da giustificare un rifiuto da parte della Camera. Se il massimo organo delle finanze della Nazione ha ritenuto approvabile il finanziamento dei Patronati nella proporzione e nella misura indicate dalla proposta stessa, vuol dire che le possibilità di finanziare i Patronati nella misura sopraddeata esistono, e, se esistono, debbono diventare realtà.

SILIPO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per i Patronati scolastici si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

È aggiunto, alla fine dell'articolo 2, il seguente comma:

«Le funzioni ed i compiti, attribuiti ai Patronati con la presente legge, non sono trasmissibili».

ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole: «compilato in base allo statuto tipo», sono aggiunte le seguenti: «di carattere indicativo».

ART. 4.

La lettera a) dell'articolo 5 è sostituita con la seguente:

a) da uno a tre rappresentanti dell'Amministrazione comunale, secondo l'importanza del comune.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Soppresso.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.
La lettera o) dell'articolo 5 è soppressa.

ART. 6.
Il contributo obbligatorio al Patronato scolastico a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 10, è elevato a lire 40 annue per abitante.

ART. 7.
I contributi dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno restano fissati con la presente legge nella misura di lire 60 annue per abitante, sulla base della popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento.

ART. 8.
All'articolo 11, comma 1º, sono soppresse le parole: « che non diventa esecutivo se non abbia riportato l'approvazione del Provveditore agli studi ».

ART. 9.
All'articolo 17, dopo il numero 6º), è aggiunto: « 3 rappresentanti designati dai Patronati scolastici ».

ART. 10.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 sarà stanziata in apposito capitolo dei bilanci dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno la somma, suddivisa in parti uguali, annualmente necessaria in base all'articolo 7 della presente legge per i Patronati scolastici.

ART. 11.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 5.
Identico.

ART. 6.
Identico.

ART. 7.
Identico.

ART. 8.
Soppresso.

ART. 9.
All'articolo 17, comma 2º, le parole: « presieduto dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione » sono sostituite con le seguenti: « presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione ».
Nello stesso articolo, dopo il n. 6º), è aggiunto: « 3 rappresentanti designati dai Patronati scolastici ».

ART. 10.
Identico.

ART. 11.
Soppresso.